



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/91
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 60 del Registro **Oggetto:** Costituzione in giudizio avanti al Tar, Palermo, avverso il ricorso presentato dalla società Edil Planet srl. Nomina legale.

Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addi Vendicquattro alle ore 18.15 del mese di Luglio nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a convocazione a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	VIDEO CONFERENZA
2	MENDOLA Andrea Maria Pio	Assessore	P	VIDEO CONFERENZA
3	DIONISI Maria Elena	Assessore		A
4	AMODEO Giuseppe	Vice- Sindaco	P	VIDEO CONFERENZA
5	DI PASQUALE Giuseppe	Assessore	P	

TOTALE PRESENTI N. 4

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. VIDEO Valerio Saetta, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addi 17 LUG. 2024

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addi 17 LUG. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Costituzione in giudizio avanti al Tar, Palermo, avverso il ricorso presentato dalla società Edil Planet srl. Nomina legale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione: proposta di deliberazione in merito alla materia in oggetto, predisposta dal I Settore - Affari Generali ed Istituzionali - Uff. Contenzioso;

Ritenuto di condividere il contenuto e le motivazioni della stessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

Ritenuto di provvedere in merito, in quanto si ravvisa la necessità di tutelare le ragioni dell'Ente;

Dato atto che per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi giudice ordinario od amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo e che nell'ambito dell'amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali;

Accertato pertanto ricorrere ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per l'assistenza e la rappresentanza giudiziale dell'Ente nell'ambito del procedimento in opposizione al ricorso presentato dinanzi al Tar, Palermo, dalla società Edil Planet srl;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00, come recepito dalla l.r. n.48/91, modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30/00;

Ravvisata l'urgenza di provvedere, e conseguentemente, rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo
2. di conferire, mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, all'avv. Marlene Giuliani l'incarico per la costituzione in giudizio innanzi al Tar, Palermo, avverso il ricorso presentato dall'avv. Antonino Cannizzo in nome e per conto della sig.ra Castiglia Gaetana Angela, quale rappresentante legale della società Edil Planet srl;
3. di autorizzare il sindaco pro tempore a rilasciare procura speciale all'avv. Marlene Giuliani per la costituzione in giudizio avverso il ricorso anzidetto, fatto notificare a questo Ente a mezzo pec in data 28/05/2024, in atti prot. n. 7567 del 29 Maggio 2024;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, quantificati in complessivi € 4.427,00 oltre spese generali (15%) e contributo cassa forense (4%), troveranno adeguata copertura finanziaria, limitatamente alle disponibilità in atto attestata, per € 3.219,63 al lordo di spese generali e Cpa nelle misure di legge, al cod. int. 01.11_1.10.99.99.999, cap. 1235 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del redigendo bilancio 2024/2026, esercizio 2024, per spese legali relative alle fasi introduttiva e di trattazione del giudizio, salvo successiva integrazione di impegno di spesa per € 2.072,06, per il saldo finale a conclusione della fase decisionale, al momento della definitiva approvazione del documento di bilancio;
5. di demandare al Responsabile del I Settore la formalizzazione dell'incarico in parola, nonché l'adozione dei relativi atti gestionali di propria competenza;
6. di dare atto che trattasi di conferimento incarico "intuitu personae", nel quale l'elemento fiduciario permette di affidare l'incarico mediante affidamento diretto;
7. di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – il presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
8. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

Proposta di deliberazione alla Giunta

**Il Responsabile del I Settore
Affari Generali ed Istituzionali
- Uff. Contenzioso-**

Oggetto: Costituzione in giudizio avanti al Tar, Palermo avverso il ricorso presentato dalla società Edil Planet srl. Nomina legale.

Su istruttoria effettuata dall'Ufficio Contenzioso, in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto:

Premesso

Che con posta elettronica certificata del 28/05/2024, acquisita al protocollo comunale al n. 7567 del 29 Maggio 2024, è stato notificato al Comune di Cerda un ricorso al Tar, Palermo, presentato dall'avv. Antonino Cannizzo in nome e per conto della sig.ra Castiglia Gaetana Angela, quale rappresentante legale della società Edil Planet srl, per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità e conseguente annullamento degli atti impugnati;

che detto ricorso è volto ad ottenere l'annullamento, previo accertamento del silenzio assenso maturato, dell'ordinanza di sgombero n. 23/2024 emessa dal Comune di Cerda, IV Settore, nonché la condanna dello stesso alla refusione delle spese legali;

che con il medesimo ricorso viene altresì richiesto l'annullamento delle diffide notificate alla società ricorrente in data 12-23/04/2024 per i vizi indicati ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 del medesimo ricorso;

Visto e letti i motivi del ricorso anzidetto, acquisito agli atti di questo Ufficio in data 03/07/2024;

Sentito il Segretario Generale, dott. Valerio Saetta, circa l'opportunità di costituirsi in giudizio;

Sentito altresì sul punto il Responsabile del III Settore, il quale ha espresso l'opportunità che il Comune di Cerda resista nel giudizio incardinato innanzi al Tar, a tutela dei propri interessi e delle proprie ragioni, sussistendone i presupposti giuridici e ritenendo la legittimità del proprio operato;

Rilevata la necessità che il Comune di Cerda si costituisca in giudizio avverso il ricorso di cui in epigrafe, mediante il ricorso al patrocinio di un legale esterno all'Ente, non essendo previsti all'interno del proprio organico strutture e specifiche competenze a ciò preposte;

Ritenuto, pertanto, opportuno contestare le domande ex adverso formulate dalla società ricorrente, affidando l'incarico di cui trattasi ad un legale di fiducia che curi la difesa di questo Ente in giudizio, individuando una figura professionale esperta in materia di tal specie;

Ricevute in merito le disposizioni verbali del Segretario Generale, che autorizza quest'Ufficio a procedere in tal senso;

Dato atto che la struttura burocratica di questo Ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della stessa presuppone conoscenza ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata dal profilo di specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto amministrativo;

Preso atto che l'attività di assistenza legale di questo Ente è attribuita a liberi professionisti, individuati tra gli iscritti in apposito elenco e suddivisi per ramo di competenza;

Visto l'elenco fiduciario degli avvocati, in ultimo aggiornato con determinazione nr. 679 Reg. Gen. del 10/11/2023, al quale attingere ogniqualvolta si presenta la necessità di costituirsi e/o promuovere azioni giudiziali a tutela dell'Ente;

Rilevata la specifica competenza (diritto amministrativo) ed esperienza necessaria in relazione alla peculiarità e al contenuto dell'incarico da affidare per il giudizio in parola;

Considerato che ricorrono le condizioni d'urgenza, stante anche la indefettibile necessità di rispettare i termini processuali;

Rilevata l'esigenza di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

Considerato altresì che:

-le prestazioni professionali inerenti attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'ente, o le relative domiciliazioni, restano escluse dalla disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta;

- l'incarico in parola non presenta le caratteristiche tipiche dell'appalto, ma mantiene quelle del contratto d'opera intellettuale, trattandosi di attività relativa esclusivamente al singolo contenzioso;

Richiamato l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13, comma 5, del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi;

Dato atto che l'art. 50 del citato Decreto, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità;

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

Dato atto altresì che l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri

qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di più operatori economici, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Vista la rosa dei professionisti, individuati tra gli iscritti nell'elenco degli avvocati di fiducia dell'Ente, previamente selezionati sulla base del ramo di competenza;

Vista la nota prot. n. 9540 dell'08/07/2024, con la quale quest'Ufficio ha demandato all'Amministrazione comunale la valutazione comparativa dei curricula dei legali aspiranti all'incarico, tendendo presente che i professionisti invitati a presentare relativa proposta di parcella, hanno tutti presentato un preventivo dello stesso importo;

Individuato, sulla base delle professionalità e delle esperienze acquisite, quali risultanti dall'esame dei curricula di diversi professionisti, nell'avv. Marlene Giuliani, con studio in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 59, il professionista in possesso dei necessari requisiti per l'affidamento dell'incarico in questione;

Considerato che l'avv. Marlene Giuliani, già iscritto nell'elenco degli avvocati di fiducia dell'Ente, giusta determinazione N. 679 Reg. Gen. del 10/11/2023, interpellato in proposito, ha dichiarato formalmente la propria disponibilità ad assumere l'incarico de quo, accettando il mandato defensionale e la fattibilità dello stesso alle condizioni economiche di cui alla proposta di parcella in atti, determinata sulla base del sistema tabellare vigente ed in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 155/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in €. 4.427,00, oltre spese generali (15%) e cpa (4%);

Considerato altresì che il curriculum trasmesso dall'avv. Marlene Giuliani e la specializzazione formativa dello stesso, sia risultato essere elemento di comprovata competenza nella materia oggetto del contendere;

Accertato che il citato professionista non versa in alcuna potenziale situazione di conflitto di interesse e/o causa di incompatibilità, come da dichiarazione in atti;

Accertato altresì che né in capo al Responsabile del Procedimento, né al Responsabile del Settore sussiste situazione d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che l'Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2024 e che, pertanto, opera in gestione provvisoria;

Richiamato l'art. 163, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., rubricato: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

Tenuto conto che la spesa di cui al presente atto rientra tra quelle contemplate nel disposto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00, in quanto trattasi di spese obbligatorie indifferibili;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito,

PROPONE

alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. di conferire, mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, all'avv. Marlene Giuliani l'incarico per la costituzione in giudizio innanzi al Tar, Palermo, avverso il ricorso presentato dall'avv. Antonino Cannizzo in nome e per conto della sig.ra Castiglia Gaetana Angela, quale rappresentante legale della società Edil Planet srl;
3. di autorizzare il sindaco pro tempore a rilasciare procura speciale all'avv. Marlene Giuliani per la costituzione in giudizio avverso il ricorso anzidetto, fatto notificare a questo Ente a mezzo pec in data 28/05/2024, in atti prot. n. 7567 del 29 Maggio 2024;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, quantificati in complessivi € 4.427,00 oltre spese generali (15%) e contributo cassa forense (4%), troveranno adeguata copertura finanziaria per €. 3.219,63 al lordo di spese generali e Cpa nelle misure di legge al cod. int. 01.11_1.10.99.99.999, cap. 1235 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del redigendo

bilancio 2024/2026, esercizio 2024, per spese legali relative alle fasi introduttiva e di trattazione del giudizio, salvo successiva integrazione di impegno di spesa per €. 2.072,06, per il saldo finale a conclusione della fase decisionale, al momento della definitiva approvazione del documento di bilancio;

5. di demandare al Responsabile del I Settore la formalizzazione dell'incarico in parola, nonché l'adozione dei relativi atti gestionali di propria competenza;
6. di dare atto che trattasi di conferimento incarico "intuitu personae", nel quale l'elemento fiduciario permette di affidare l'incarico mediante affidamento diretto;
7. di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – il presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
8. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

Cerda li _____

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Spesa

Il Responsabile del I Settore
Antonina Iudicello

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Antonino Cannizzo**, codice fiscale: **CNNNNN87D10G2730**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Edil Planet S.R.L.** (P.IVA: 06459200827), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Castiglia Gaetana Angela, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:



Procura-signed (1)_signed (2).pdf, documento redatto in proprio contenente la procura e

ricorso (3)firmato.pdf, documento redatto in proprio contenente il ricorso

a **Comune Di Cerda** (P.IVA: 00621360825), in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@pec.comune.cerda.pa.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

Bagheria, 28/05/2024

Firmato digitalmente da **Avv. Antonino Cannizzo**



03/07/2024 h/ley

CONFIRMATO

AVV. ANTONINO CANNIZZO

tel. 3333548759

fax 0916197732

p.e.c. antonino.cannizzo@pec.it

AVV. VITTORIO FIASCONARO

tel. 3342889576

fax 0916197732 vittorio68@gmail.com

p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it

Ecc.mo Tar Palermo

Ricorso

Proposto dalla sig.ra **Castiglia Gaetana Angela** nata il 17.01.1976 a Cerda ed ivi residente in via Loreto Migliore n. 4 (cod. fisc. CSTGNN76A57C496B), nella qualità di legale rappresentante della società **Edil Planet s.r.l.** avente sede legale a Cerda (PA) in via Loreto Migliore n. 4 (P.I. 06459200827), rappresentata dagli avv.ti Antonino Cannizzo (cod. fisc. CNNNNN87D10G273O) e Vittorio Fiasconaro (cod. fisc. FSCVTR68E02G273U), entrambi del Foro di Termini Imerese, con domicilio eletto in Bagheria, in via Bernardo Mattarella n. 58, giusta procura in calce al presente (pec per comunicazioni e notificazioni antonino.cannizzo@pec.it - vittorio.fiasconaro@avvocato.it e fax 0916197732)

contro

il **Comune di Cerda** in persona del sindaco *pro tempore* cod. fisc. 00621360825

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 23, notificata il 03.04.2024, che dispone lo sgombero dell'area antistante il bar Diamond, gestito dalla ricorrente, e ove occorra
- delle due diffide notificate il 12.04.2024 e il 23.04.2024

Fatto

L'odierna ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società Edil Planet s.r.l., è titolare del bar denominato "Diamond" ubicato nel Comune di Cerda in via Roma n. 181.

La ricorrente, nel 2018, ha chiesto ed ottenuto dal Comune una prima autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per 42 mq (v. autorizzazione n. 7/2018).

Successivamente, il 22.05.2020, la società ha inoltrato una nuova richiesta di autorizzazione per l'occupazione di ulteriori 42 mq.

In data 28.05.2020 il Comune di Cerda ha riscontrato la richiesta di occupazione di ulteriori aree invitando la ricorrente a trasmettere una planimetria raffigurante la superficie da occupare.

In data 03.06.2020 sono state trasmesse le integrazioni richieste.

In particolare, la superficie effettivamente occupata è stata pari, in un primo momento, a 28 mq in quanto il Comune di Cerda ha ritenuto, verbalmente, di autorizzare l'occupazione di una superficie inferiore rispetto a quella richiesta; dopo qualche mese, sempre su autorizzazione verbale del Comune, è stato occupata l'ulteriore superficie (da 28 mq a 42 mq).

In data 28.06.2023 la ricorrente ha trasmesso una istanza per l'ottenimento di una concessione per l'occupazione della medesima area di 42 mq.

In data 02.08.2023 il Comune di Cerda, in riferimento a quest'ultima istanza, ha fatto presente che l'occupazione dell'area avrebbe potuto essere effettuata dopo l'avvenuto pagamento del canone (in realtà, si precisa, che l'area richiesta era già occupata in forza dell'istanza del 2020).

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore risposta, in data 11.03.2024, è stata reinoltrata l'istanza di autorizzazione di suolo pubblico. Il Comune di Cerda, in modo inaspettato, in data 03.04.2024 ha notificato l'ordinanza n. 23 disponendo lo sgombero dell'area.

In data 10.04.2024 è stata inoltrata nuovamente l'istanza di autorizzazione di suolo pubblico, con allegata la ricevuta del bonifico pari ad € 400,00, richiamando la nota del 02.08.2023 la quale, come affermato, aveva subordinato l'occupabilità dell'area richiesta o al rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP o all'avvenuto pagamento del canone.

In data 12.04.2024 e 23.04.2024 il Comune ha trasmesso alla ricorrente due diffide per sollecitare lo sgombero dell'area.

Ritenendo illegittima l'ordinanza di sgombero, si impugna la stessa (unitamente alle diffide successive) per i seguenti motivi di

Diritto

1.

Vizio di incompetenza relativa

L'ordinanza è stata emessa dal Responsabile del IV Settore ma la competenza apparteneva al Responsabile del III Settore del Comune.

Ciò si ricava dall'assetto organizzativo deliberato dalla G.M. n. atto n. 42/2016 con cui al Settore III è stata demandata la gestione di ciò che attiene al Patrimonio.

La riprova si ha leggendo la nota prot. n. 80/Pm del 28 05 2020 nella quale il Responsabile del IV Settore afferma che *"il procedimento per la autorizzazione, già in suo possesso, è stata competente al III Settore"*. La forma linguistica pur errata fa comprendere comunque il senso di quanto affermato: il soggetto competente per il rilascio è il III Settore, il quale in effetti aveva emesso l'autorizzazione del 2018.

Anche la nota prot. 10883 del 2 8 2023 conferma che la competenza per il rilascio della autorizzazione è del III Settore.

Se questo è vero, la competenza odierna per l'ordinanza impugnata era dello stesso III Settore.

Per tale ragione l'atto è illegittimo.

2.

Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Violazione del principio di partecipazione – Violazione dell'art. 23 comma 3 del regolamento comunale per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie

Il Comune ha omesso completamente di far precedere l'emissione della ordinanza di sgombero dalla comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

La situazione lo imponeva in quanto sussistevano diversi atti precedenti di segno contrario rispetto alla ipotesi di secca abusività dell'occupazione.

Basterà fare riferimento :

a) alla esistenza di ben due istanze di concessione presentate esattamente per quest'area dalla ricorrente nel 2023 e nel 2024, colpevolmente non esitate dal Comune

b) alla esistenza della nota prot. n. 10883 del 02/08/2023 con la quale il Comune faceva intendere che l'occupazione era stata autorizzata e poteva essere materialmente effettuata in esito al pagamento del canone

c) alla possibile esistenza di un silenzio assenso maturato in esito alla istanza di concessione del 2020 e a quella del 2023

Di tutto ciò non v'è traccia nell'ordinanza impugnata: se la ricorrente fosse stata invitata a partecipare, il Comune avrebbe potuto ponderare meglio la situazione.

Né sussistono esigenze di celerità che avrebbero potuto far omettere la comunicazione.

Non solo.

Lo stesso regolamento comunale per l'installazione e gestione di dehors e chioschi con strutture precarie applicato dall'Ufficio impone (all'art. 23 comma 3) che l'ordine di ripristino sia preceduto dalla "previa contestazione delle relative infrazioni". Tale passaggio è stato completamente omesso.

Lo stesso verbale di accertamento n. 15/2024 dà atto che al momento dell'accesso la titolare della società era assente; né tale verbale è stato trasmesso preventivamente all'interessata.

La palese violazione del regolamento comunale costituisce ragione sufficiente (ed autonoma rispetto all'art. 9 della L.r. 7/2019) per l'annullamento dell'ordinanza, salvi ovviamente i successivi provvedimenti che l'Amministrazione intenderà assumere.

3.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti – Eccesso di potere per contraddittorietà – Motivazione errata – Violazione del principio dell'autovincolo

Nel caso di specie sussistono valide ragioni per ritenere che, sulle istanze di autorizzazione di suolo pubblico si sia formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990.

Basti osservare che:

- il 22.05.2020 la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione per l'occupazione di mq 42 in aggiunta a quelli già occupati con l'autorizzazione n. 07/2018; in data 28.05.2020 il Comune ha trasmesso una richiesta di integrazione documentale la quale è stata riscontrata il 03.06.2020; subito dopo, la ricorrente ha occupato un'area di 28 mq, al posto dei 42 mq richiesti, su espressa indicazione verbale dei vigili urbani.

- Il 28 06 2023 l'istanza di concessione è stata ripresentata, e in data 28 06 2023 il Comune l'ha riscontata con una nota con la quale fa intendere di avere accertato l'astratta ammissibilità del rilascio e pone la condizione del pagamento del canone quale via libera per la sola materiale occupazione

Tali considerazioni, congiuntamente ad altre di natura prettamente giuridica nel prosieguo esplicitate, spingono questa difesa a ritenere che su una o sull'altra delle due istanze di autorizzazione di suolo pubblico si fosse formato il silenzio assenso.

Questa difesa è consapevole della posizione manifestata dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla non astratta configurabilità del silenzio assenso sulle istanze di concessione di suolo pubblico. Ma nel caso in questione difetta l'elemento posto a base di tale inconfigurabilità: la natura discrezionale del potere esercitato. Il Comune infatti ha adottato uno specifico Regolamento nell'anno 2015 (Regolamento per l'installazione e gestione dei dehors e chioschi con strutture precarie) con il quale ha dettagliato i presupposti e la procedura ad un livello tale da rendere il procedimento vincolato sin dall'inizio.

Così facendo ha esaurito la natura discrezionale del potere, trasformandolo in vincolato.

Dal che deriva l'astratta ammissibilità (nel caso concreto) della maturazione del silenzio assenso.

E non si rinviene alcuna delle cause escludenti ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L. 241/1990. In ordine in particolare al patrimonio paesaggistico, la questione è risolta a monte dalla perdurante vigenza dell'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, prorogato sino al 31 12 2024 dall'art. 11 comma 8 della L. 30 dicembre 2023, n. 214. Tale disposizione normativa ha – come è noto – eliminato radicalmente l'esigenza di qualsivoglia parere paesaggistico in relazione alle occupazioni provvisorie di aree a servizio delle attività di ristorazione.

Ciò premesso, l'ordine di rimozione è insufficientemente motivato in quanto il Comune avrebbe dovuto esaminare la situazione scaturente dalla presentazione delle due istanze precedenti, prima di procedere. E avrebbe rilevato l'esistenza di un silenzio assenso preclusivo dello sgombero. Detto silenzio assenso è certamente maturato in esito al decorso di 60 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del Regolamento: *“Il procedimento è concluso in 45 giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione, e comunque non oltre i 60 giorni”*.

Ove necessario, si chiede che il Tar accerti in via incidentale che il silenzio assenso era in effetti maturato.

4.

Violazione dei principi in materia di autotutela

Ove l'ordinanza di sgombero dovesse essere intesa come implicante il ritiro del silenzio assenso maturato sulle due istanze di autorizzazione, emerge un ulteriore profilo di illegittimità, consistente nella totale pretermissione dei principi in materia di autotutela stabiliti dall'art. 21 novies della L.

241/1990.

5.

Violazione del principio di buona fede e correttezza

Infine, appare rilevante anche la violazione del principio di buona fede e correttezza.

Il Comune, ricevute due diverse istanze di autorizzazione all'occupazione da parte di un soggetto avente palese interesse per ragioni imprenditoriali, non ha mai concluso espressamente i procedimenti rimanendo inerte per lungo tempo per a fronte della avvenuta occupazione dell'area e poi (*ex abrupto* e senza alcuna contestazione preventiva) dispone lo sgombero.

Era doveroso procedere quantomeno a comunicare in via preliminare un invito a regolarizzare l'avvenuta occupazione dell'area in questione.

6.

Vizio di illegittimità derivata

Le due diffide notificate il 12.04.2024 e il 23.04.2024 (essendo meramente consequenziali alla ordinanza) sono illegittime in via derivata per tutte le censure esposte nei motivi precedenti.

* * * * *

Alla luce di quanto dedotto si chiede che

VOGLIA L'ILL.MO TAR SICILIA – PALERMO

a) previo accertamento in via incidentale che il silenzio assenso era in effetti maturato, dichiarare illegittime l'ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Cerda n. 23 notificata il 03.04.2024 e le due diffide successive per i vizi indicati nei superiori motivi indicati ai punti 1., 2., 3. e 4. e annullarle

b) condannare il Comune di Cerda a corrispondere il rimborso delle spese legali affrontate (incluso il contributo unificato versato).

Si allegano tutti i documenti indicati in ricorso i quali saranno specificatamente elencati nell'indice del fascicolo di parte.

Si precisa che l'importo relativo al contributo unificato è pari ad € 650,00.

Avv. Antonino Cannizzo

Avv. Vittorio Fiasconaro



Procura

La sig.ra Castiglia Gaetana Angela nata il 17.01.1976 a Cerda ed ivi residente in via Loreto Migliore n. 4 (cod. fisc. CSTGNN76A57C496B), nella qualità di legale rappresentante della società Edil Planet s.r.l. avente sede legale a Cerda (PA) in via Loreto Migliore n. 4 (P.I. 06459200827), delega gli avv.ti Antonino Cannizzo (cod. fisc. CNNNNN87D10G273O) e Vittorio Fiasconaro (cod. fisc. FSCVTR68E02G273U), entrambi del Foro di Termini Imerese, a rappresentarla e difenderla nel giudizio, dinanzi al Tar Palermo, avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza di sgombero n. 23/2024 emessa dal Comune di Cerda, nonché delle diffide del 12.04.2024 e 23.04.2024.


A tal fine conferisce ai predetti legali ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di nominare sostituti e indicare domiciliatari, eleggere domicilio, proporre ricusazione, proporre motivi aggiunti, appellare la sentenza, resistere all'appello della sentenza, proporre appello incidentale, riassumere il giudizio anche dinanzi ad altra autorità giudiziaria, proseguire il giudizio con rito ordinario, chiedere la distrazione delle spese in proprio favore anche in assenza di anticipazione, inoltrare istanze di accesso agli atti funzionali alla acquisizione di documenti utili per la difesa delle proprie ragioni.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Bagheria,

Castiglia Gaetana Angela s.r.l.



Firmato digitalmente da:

**GAETANA ANGELA
CASTIGLIA**


È vera ed autentica

Avv. Antonino Cannizzo

Avv. Vittorio Fiasconaro



VITTORIO
FIASCONARO
AVVOCATO
23.05.2024
17:14:16
GMT+00:00



RE: Richiesta preventivo per costituzione in giudizio avanti al Tar

Da **MARLENE GIULIANI** <marlene.giuliani@avvragusa.legalmail.it>

A **comando.vvuu@pec.comune.cerda.pa.it** <comando.vvuu@pec.comune.cerda.pa.it>

Data giovedì 4 luglio 2024 - 13:22

Con la presente,

in risposta alla Vostra del 3.7.2024, si rassegna Lettera di dichiarazione disponibilità. Contestualmente alla dichiarazione di non versare in situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

Oltre al preventivo per l'attività da svolgere, calcolato ai minimi tariffari, come per legge.

Cordiali Saluti

Avv. Marlene Giuliani

--

In data 2024-07-03T14:09:11+0200, Comando Polizia Municipale Cerda <comando.vvuu@pec.comune.cerda.pa.it> ha scritto:

Dovendo questo Ente costituirsi in giudizio avanti al Tar, Palermo, avverso il ricorso, allegato in copia, si chiede dichiarazione di eventuale disponibilità ad assumere l'incarico e di fornire contestualmente offerta di preventivo per la difesa, secondo i parametri forensi di cui al D.M. 155/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.

In caso affermativo, si richiede inoltre, dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Restando in attesa di cortese e celere riscontro, di porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppina La Spesa

msg.eml

Lettera di Dichiarazione compensi avvocati_Minimi tariffari .pdf.p7m



STUDIO LEGALE GIULIANI

Avv. Roberto Giuliani

Avv. Marlène Giuliani pec: marlene.giuliani@avvragusa.legalmail.it

Avv. Corinne Giuliani

Avv. Francesca Croce

Avv. Raffaele Arezzi

Via Nicolò Turrisi n. 59 – Palermo

T: 091 5073755 cel: 340 26 28 116

Via Dante Alighieri n. 90 – Ragusa

t: 0932 624755 f: 0932 1877407

Spett.le Comune di Cerda

CC.VV.UU.

Ufficio Contenzioso

Piazza La Mantia 3, Cerda

Responsabile del Procedimento D.ssa Giuseppina La Spesa

Oggetto: Cz. Edil Planet S.r.l./Comune di Cerda

Lettera di Dichiarazione

La sottoscritta Avvocato Marlène Giuliani del foro di Ragusa, con studio in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 59 e in Ragusa, Via Dante Alighieri n. 90, con riferimento alla pec del 3.7.2024 proveniente dal Comando dei Vigili Urbani – Ufficio Contenzioso – del COMUNE di Cerda (R.U.P. D.ssa Giuseppina La Spesa) avente ad oggetto "*Richiesta Preventivo Costituzione in Giudizio avanti al TAR*",

DICHIARA

La propria disponibilità ad assumere l'incarico di difendere il Comune di Cerda davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, avverso il Ricorso promosso dalla Edil Planet S.r.l. (come allegato alla pec del 3.7.2024), di non avere incompatibilità di sorta con l'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa nell'interesse e per conto del Comune di Cerda, né rapporti di familiarità, di convenienza economica, finanziaria né altri interessi privati con la controparte Edil Planet S.r.l.

La Ditta ricorrente non ha indicato il valore della causa né quantificati eventuali danni maturati e/o maturandi; pertanto, in assenza di altri riferimenti per determinare il valore della controversia, si adotta il criterio che seguirebbe il Tribunale, ovvero si è ritenuto di applicare i valori minimi di cui allo scaglione per valore indeterminabile di complessità bassa.

Pertanto, si presenta offerta di preventivo per compensi pari al minimo – ai sensi di legge – con riguardo al valore del contenzioso, come da specchietto in calce alla presente Lettera, oltre c.p.a., come per legge.

A tal proposito, si dichiara di aderire al regime forfettario, pertanto alla parcella non verrà applicata l'IVA.

Si fa presente che nel preventivo la Edil Planet S.r.l. non ha proposto istanza di sospensione cautelare nel corpo del Ricorso né udienza cautelare collegiale.

Pertanto, tali voci non sono state indicate nel calcolo dei compensi.

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile **Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: TAR Palermo

Valore della causa: indeterminabile complessità bassa

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.027,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 851,00
Fase di trattazione, valore minimo:	€ 814,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 4.427,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 4.427,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 177,08
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 4.604,08

Ragusa, 4.7.2024

Avvocato Marlène Giuliani

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Geraci Salvatore

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to **MEVOLA ANDREA M.P.**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Valerio Saetta **VIDEO**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, il **24 LUG. 2024**

Visto: **IL VICE SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Comunale
Dott. Valerio Saetta

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Su conforme attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno **24 LUG. 2024**.....

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91

Dalla Residenza Municipale, il **24 LUG. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to... **Il Segretario Comunale**
Dott. Valerio Saetta